



La legge finanziaria ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo nel periodo di 10 anni.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- **il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi);**

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

Inoltre è necessario che l'unità immobiliare sia già dotata di impianto di riscaldamento e che questo sia presente nei locali in cui viene sostituito l'infisso.